

SUNTO DEL RICORSO

- Autorità Giudiziaria: C.G.A. per la regione Siciliana - 1 sez. int.;
- Ricorrente/appellante: Franco Antonio, nato a _____ il _____, C.F. _____ residente in _____;
- Avvocato della controparte: avvocato Salvatore Marco Spataro;
- Amministrazioni intime: Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Comando del Corpo Forestale, Servizio 10 "Ispettorato Ripartimentale delle Foreste", in persona dell'Assessore pro tempore;
- Estremi provvedimento impugnato e sunto motivi ricorso: Impugnazione con ricorso principale della determina dirigenziale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Comando Corpo Forestale, Servizio 10 "Ispettorato Ripartimentale delle Foreste", n. 86 in data 7 luglio 2020, con cui è stato approvato l'elenco complessivo dei candidati che hanno partecipato al bando per la formazione alla mansione di capi squadra AIB, nella parte in cui non risulta incluso l'interessato; dell'allegato elenco complessivo dei candidati che hanno partecipato al bando per la formazione alla mansione di api squadra AIB, nella parte in cui non risulta incluso l'interessato; nonché, con motivi aggiunti, delle schede di valutazione, del verbale di chiusura delle operazioni concorsuali n. 35780 in data 4 maggio 2020, della relazione n. 0120630 in data 31 ottobre 2019 e dell'avviso n. 0120630 in data 31 ottobre 2019.
- Il ricorso principale lamentava la violazione dell'art.3 l.241/1990 e successive integrazioni e modifiche - l'eccesso di potere per inesistente motivazione in quanto la determina dirigenziale n. 86 in data 7 luglio 2020 si è limitata a disporre una mera graduazione, incomprensibile, non soddisfacendo in tal modo il requisito motivazionale ed escludendo il ricorrente tra i dipendenti selezionati: inoltre i motivi aggiunti rivolti agli atti del procedimento lamentano la violazione e /o falsa applicazione degli artt.7 c.2, 12 c.1, 6 c.4 e 15 c.1 dpr e 487/1994, nonché dell'art.3 l.241/1990 e s.m.i. e conseguente illegittimità del bando di concorso alla luce delle operazioni della commissione esaminatrice - eccesso di potere per sviamento o per travisamento dei presupposti - disparità di trattamento - incoerenza e mancanza di omogeneità e di uniformità delle valutazioni - irrazionalità ed ingiustizia manifesta - violazione dei generali principi di trasparenza e di imparzialità - violazione art. 97 cost.
- Proposizione in appello di appositi motivi per:
 - 1) error in iudicando - violazione art.63 d.lgs. 165/2001 violazione/o elusione del giudicato reso da C.G.A.R.S. con Sentenza n.ro n°406/2021 - discendente violazione art. 112 c.p.c. - omissione di pronuncia per aver il Giudice di primo grado respinto i motivi aggiunti, sopra richiamati, deducendo non trattarsi di procedura concorsuale;
 - 2) error in iudicando - illogicità e contraddittorietà della motivazione basata su erronei presupposti - erronea assunzione come controverso di un presupposto giuridico da ritenersi invece pacifico - omessa valutazione delle prove documentali - decisione condizionata dal rigetto dei motivi aggiunti - ultrapetizione per aver il Giudice di primo grado incluso nel seno della decisione una dettagliata indicazione all'Amministrazione sul modus operandi della riedizione del potere amministrativo, nel senso di limitarsi ad una rimotivazione del provvedimento, con ciò instradando entro vincoli assai stretti la futura attività amministrativa.